



NOTA CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA AS 783 - D.L. n. 63 - Efficienza energetica e misure fiscali

L'articolo 19 colpisce in maniera del tutto sperequata, ingiusta e discriminante i prodotti culturali, con insostenibili effetti sulle possibilità di consumo, già ridotte, del pubblico e sull'industria culturale italiana. L'innalzamento dell'IVA - dal 4% al 21% - sulle opere veicolate attraverso le pubblicazioni e l'allontanamento del regime impositivo previsto per tali abbinamenti editoriali da quello riconosciuto ai libri e periodici non potranno che determinare una correlata contrazione dei consumi e un danno irreparabile per un ampio segmento di mercato, composto dai grandi e piccoli editori, distributori, librerie e edicole che ricoprono un ruolo di presidio e di prossimità per il cittadino consumatore, e dai relativi partner commerciali che producono o licenziano i contenuti diffusi attraverso libri e periodici. Cd e dvd audiovisivi o musicali allegati a quotidiani e periodici, così come un'ampia serie di prodotti che arricchiscono il contenuto dei libri consentendone la loro piena fruizione, come eserciziari, audio-letture, integrazioni audiovisive, e soprattutto contenuti digitali innovativi, svolgono un'importante funzione sociale per la promozione e la diffusione della cultura a costi contenuti per le famiglie italiane.

L'ipotesi emendativa intende limitare l'innalzamento dell'IVA prevista sui prodotti culturali ai soli gadget (giocattoli, bamboline, borse, ecc.) annessi a quotidiani e riviste. Gli ordini di ragione sottese a questo emendamento sono sostanzialmente i seguenti:

- a) l'industria culturale italiana dovrebbe costituire una delle leve su cui puntare per il rilancio economico del Paese, in coerenza con le politiche di sviluppo della Società della conoscenza e dell'informazione; un inasprimento fiscale di tale portata con **un'imposta quintuplicata per le opere dell'ingegno è un atto politico illogico**, in netta controtendenza con l'Europa e con quanto affermato dallo stesso Governo italiano circa la volontà di avanzare politiche pubbliche per promuovere il settore della cultura, partendo dall'incentivazione dei consumi culturali;
- b) i comparti interessati stanno già subendo da molti anni una rilevante contrazione degli acquisti da parte del pubblico a causa della crisi economica, della pirateria ecc.. L'intervento normativo in questione acuisce ulteriormente la situazione di difficoltà; in una fase di transizione verso nuovi modelli distributivi, **il canale dell'edicola costituisce l'ultimo presidio a beneficio delle imprese e dei consumatori** che possono contare su questo punto di accesso sull'intero territorio nazionale. Si tenga presente che questo mercato rappresenta per gli edicolanti circa il 35% delle vendite: il venir meno di questa fonte di reddito determinerebbe un'ulteriore accelerazione della crisi in capo al segmento delle edicole;



- c) l'art. 19 nell'attuale versione colpisce anche quei prodotti che sono indispensabili per la fruizione dei libri** arricchendone il contenuto e in particolare le proposte editoriali più innovative che combinano carta e digitale.

La norma colpisce soprattutto l'editoria scolastica (in palese contraddizione con la politica di sostegno del digitale nella scuola che obbliga gli editori a produrre versioni "miste", cartaceo digitali, il cui regime fiscale verrebbe appunto colpito), i dizionari, l'editoria per bambini e ragazzi nei quali i supporti integrativi giocano un ruolo chiave per l'interazione dei giovani lettori con il prodotto libro. La modifica normativa definita dal decreto contraddice inoltre in modo evidente quanto sancito dalla direttiva 47/2009/CE in riferimento all'equiparazione l'IVA dei libri digitali su supporto fisico e i libri cartacei, voluta per facilitare la commercializzazione di versioni digitali per i non vedenti;

- d) l'introito stimato di 125 milioni di euro aggiuntivi è comunque sovrastimato** rispetto al reale effetto della modifica normativa, è calcolato partendo da valori di mercato che sono calati negli ultimi 2/3 anni del 20/40% a seconda dei segmenti produttivi di riferimento e non tiene minimamente conto delle conseguenze in termini di contrazione dei consumi che determinerebbe. Infatti, l'aumento di 17 punti (a breve 18) della fiscalità e la perdita del regime impositivo tipico dei libri e dei quotidiani/periodici, in una congiuntura difficile per l'economia interna (il mercato dei collaterali ha perso circa il 50% negli ultimi anni), comporterà la riduzione immediata e progressiva del fatturato con il paradosso di produrre un mancato introito per le Casse dello Stato, anziché un incremento di gettito per l'Erario;

- e)** Per i CD e i DVD (diversamente da gadget e altri prodotti) in abbinamento editoriale, i supporti non vengono venduti dalle industrie dei contenuti agli editori della carta stampata, ma viene stipulato un accordo di licenza in base al quale l'editore viene autorizzato a produrre i supporti, assumendosi un consistente rischio d'impresa. Gli editori a fronte di un aumento dell'IVA così rilevante e difficilmente accettabile dal consumatore dovrebbero affrontare un rischio ancora maggiore con la prospettiva di ritorni inesistenti e rinuncerebbero quindi a gran parte dei progetti.

In assenza di modifiche emendative, questa norma causerà due effetti opposti e contraddittori e cioè l'aumento – e in alcuni casi la "morte" di alcuni segmenti di mercato interessati - dei prezzi dei beni editoriali/culturali e un buco per i conti pubblici.



IPOTESI EMENDATIVA ALL'ARTICOLO 19

Alla luce di tali considerazioni, auspichiamo vivamente che possa essere accolta la nostra richiesta emendativa che di seguito proponiamo:

Sostituirlo l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali)

- 1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite dalle seguenti "in ogni caso".*
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1^o gennaio 2014».*

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificabili in 100 milioni annui a decorrere dal 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

1. Copertura alternativa (TAGLI LINEARI DEI MINISTERI)

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificabili in 100 milioni annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. Copertura alternativa (SIGARETTE ELETTRONICHE)

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificabili in 100 milioni annui a decorrere dal 2014, all'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».



Le modalità attuative della presente disposizione, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma precedente, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le parole: «commi 1, 2 e 4» con le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «tabacchi lavorati» aggiungere le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».

3. Copertura alternativa (ROBIN HOOD TAX)

Conseguentemente, per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificabili in 100 milioni annui a decorrere dal 2014, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 0,5 punti percentuali.